



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08 del 11 MAGGIO 2021

OGGETTO: Richiesta di proroga per la presentazione del piano di estinzione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 258 del TUEL.

L'anno duemila ventuno, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 13.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Dott. Ermanno Piteo	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	

PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione" (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 14.9.2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con delibera n. 04 del 05.11.2018 di questo O.S.L., è stato prorogato il termine di presentazione delle istanze di ammissione dei creditori alla massa passiva di ulteriori 30 giorni;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all'O.S.L. la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 1 del TUEL, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno, entro 180 giorni dall'insediamento dell'O.S.L.;
- il comma 3 dello stesso art. 254, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'O.S.L. ai sensi del comma 7 del citato art. 254;
- con propria deliberazione n. 03 del 12.03.2019, stante le difficoltà incontrate, l'O.S.L. ha richiesto, al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, la proroga di 180 giorni del termine di cui all'articolo 254 del TUEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto, proroga concessa con nota dello stesso Ministero n. 17932 del 21 marzo 2019;
- Con successiva deliberazione n. 10 dell'11.09.2019, l'O.S.L. richiedeva una ulteriore proroga del citato termine di cui all'articolo 254 del TUEL, concessa con nota n. 95649 del 27 settembre 2019 dalla stessa Direzione del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO, ancora che

- l'art. 258 del TUEL, prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti;
- Con deliberazione n. 13 del 15.11.2019 questo Organismo richiedeva alla Giunta

Comunale di esplicitare formalmente l'adesione o meno alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione entro 30 giorni dalla richiesta, assumendo in caso di adesione l'impegno ad individuare e a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per la liquidazione della massa passiva;

VISTA la sommaria quantificazione della massa passiva da liquidare fatta da questo O.S.L. e formalizzata nella citata deliberazione 13/2019 dalla quale risultano debiti complessivi di competenza dell'OSL per circa Euro 4.832.842,00, comprensivi di partite debitorie liquidabili al 100% per circa 373.832,00 Euro e degli oneri di liquidazione prudenzialmente quantificate in Euro 250.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 26.11.2019 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone aderiva formalmente alla procedura semplificata proposta dall'O.S.L. e la successiva nota del Comune del 10.06.2020 con la quale si richiedeva il contributo a valere sul fondo di rotazione;

VISTA la delibera della Corte dei Conti della Sezione Regionale per il Controllo del Lazio n. 101 del 24.07.2019, che a seguito di apposita richiesta del Commissario Straordinario del Comune di Monte Porzio Catone così si esprimeva nel merito della ricostituzione del Fondo per la gestione vincolata *“creare a carico della gestione ordinaria del Comune un obbligo di ricostituzione in presenza di uno stato conclamato dissesto e cassa insufficiente, determinerebbe oneri a carico del bilancio stabilmente riequilibrato provenienti dalla gestione pregressa normativamente assegnata, anche per la competenza vincolata, all'O.S.L.”* ritenendo così che il l'Ente in dissesto non debba procedere alla ricostituzione di tali fondi, ma che tale onere sia a carico dell'O.S.L.;

RICHIAMATO ancora quanto espresso nella stessa deliberazione sopra richiamata relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato, per il quale la Corte così si esprimeva in merito alle passività reimputate al Fondo Pluriennale Vincolato *“Il Collegio ritiene che l'imputazione ad esercizi futuri di spesa secondo il criterio dell'esigibilità, imposta dai nuovi principi contabili, non consente di far ricadere l'onere del relativo finanziamento sull'O. S. L., la cui attività caratterizzata da finalità di risanamento dell'Ente, è costituita dalla rilevanza ed estinzione delle passività pregresse, a carico delle risorse rese disponibili, e non può estendersi alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato”*, evitando di far ricadere, in tal modo, sulla gestione liquidatoria il finanziamento delle passività inserite nel Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATO, in ogni caso, che tale orientamento ha obbligato l'O.S.L. alla ricostituzione delle somme per la gestione vincolata, già incassate dall'Ente e dallo stesso utilizzate per la gestione corrente ai sensi dell'art. 195, comma 1, causando un impiego di gran parte dei residui attivi,

trasferiti alla O.S.L. e riscossi dalla gestione liquidatoria, per il pagamento dei residui passivi della gestione vincolata afferente ai Piani Sociali di Zona, riguardanti essenzialmente contributi a pazienti affetti da gravi disabilità o gravi malattie e spese per la loro assistenza;

VISTA la deliberazione n. 03 del 12.03.2020 con la quale si è autorizzato il Comune allo stralcio dei residui relativi ai pagamenti effettuati per i Piani sociali di Zona per conto di questo O.S.L. per Euro 557.409,70, come da autorizzazioni dello stesso O.S.L. con deliberazioni n. 05/2018, 01/2019 e 02/2019, inoltre per Euro 227.341,81 relativamente ai pagamenti afferenti al suddetto Piano effettuati dall'Ente nel periodo intercorso dalla data del dissesto (06/04/2018) all'insediamento di questo O.S.L. (14/09/2018) in considerazione dell'improrogabilità ed urgenza degli stessi pagamenti effettuati, e infine di Euro 25.440,03 relativi ai pagamenti della gestione vincolata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti effettuati dalla data del dissesto fino alla data di insediamento dell'O.S.L., il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 810.191,54, considerando tale stralcio come la restituzione in termini di cassa di quanto l'Ente ha pagato e pertanto le stesse somme non dovranno essere riversate sul conto della liquidazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 31.08.2020 con il quale viene concessa un'anticipazione per l'anno 2019 sul "*fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*" di cui all'art. 243 del TUEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, per gli enti indicati nell'allegato A del medesimo decreto; e in particolare al Comune di Monte Porzio Catone viene destinato l'importo di Euro 975.561,38;

VISTA la nota 16287 del 03.11.2020 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone chiede a questa O.S.L. il rimborso di Euro 593.040,66 per il pagamento dei residui della gestione vincolata, reimputati al Fondo Pluriennale Vincolato, di cui Euro 535.863 già incassati dalla Regione Lazio ed utilizzati per la gestione corrente prima del dissesto, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 195 del TUEL;

VISTA la nota di questo O.S.L. che facendo proprie le indicazioni espresse dalla deliberazione 101/2019 della Corte dei Conti nega il diritto al rimborso delle citate somme da parte del Comune;

VISTA la nota 17408 del 17.11.2020 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone chiede nuovamente alla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Lazio - un parere in merito alla competenza a finanziare il Fondo Pluriennale Vincolato relativo a residui passivi provenienti dalla gestione vincolata degli anni precedenti il bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale per il controllo della Regione Lazio - n. 19 del 04.03.2021 con la quale la stessa Corte si esprime sulla richiesta di parere del

Comune di Monte Porzio e che nel richiamare la deliberazione in argomento della Sezione delle Autonomie n. 21/2020 del 18.12.2020, sostanzialmente conferma quanto espresso nella precedente deliberazione 101/2019 sopra richiamata;

VISTA la nota n. 5162 del 29.03.2021 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone quantifica alla data del 26.03.2021 il fabbisogno presunto per la procedura di liquidazione in Euro 4.982.280,62, ai fini della concessione dell'anticipazione annualità 2020 a valere sul "*fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*" di cui all'art. 243 del TUEL, ancora non concessa con apposito decreto del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che l'art. 258 del TUEL, in caso di adesione alla procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di un importo variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

CONSIDERATO che, per quanto sopra descritto i fondi a disposizione di questa O.S.L. anche con l'anticipazione concessa con il suddetto decreto ministeriale del 31.08.2020 son largamente insufficienti a predisporre un piano di estinzione ai sensi dell'art. 258, comma 6 del TUEL;


DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI RICHIEDERE** al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale – una proroga al 31.12.2021 per la definizione del piano di estinzione della gestione liquidatoria;
- 2) **DI INVIARE** il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6, del DPR n. 378 del 1993, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Monte Porzio Catone.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Nella Coacci 

Dott. Ermanno Piteo 

Rag. Laura Siliquini 